

PARTE PRIMA

Corte Costituzionale

ORDINANZA 11 aprile 2018, n. 95

Processo di giudizio di legittimità costituzionale artt. 2, comma 5, e 3 L.R. n. 1/2017.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Giorgio	LATTANZI	Presidente
-	Aldo	CAROSI	Giudice
-	Marta	CARTABIA	"
-	Mario Rosario	MORELLI	"
-	Giancarlo	CORAGGIO	"
-	Giuliano	AMATO	"
-	Silvana	SCIARRA	"
-	Daria	de PRETIS	"
-	Augusto Antonio	BARBERA	"
-	Franco	MODUGNO	"
-	Giulio	PROSPERETTI	"
-	Giovanni	AMOROSO	"
-	Francesco	VIGANÒ	"

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 5, e 3 della legge della Regione Puglia 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notificazione il 5 aprile 2017, ricevuto il 7 aprile 2017, depositato in cancelleria l'11 aprile 2017, iscritto al n. 36 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2017.

Udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 2018 il Giudice relatore Giuliano Amato.

Ritenuto che, con ricorso spedito per la notifica il 5 aprile 2017, ricevuto il 7 aprile 2017 e depositato l'11 aprile 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 5, e 3 della legge della Regione Puglia 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

che il ricorrente evidenzia, in particolare, che le disposizioni impugnate - nel disciplinare la fase liquidatoria dei soppressi Consorzi di bonifica - prevedono che il nuovo ente subentri nella titolarità dei beni e delle attività dei consorzi soppressi, ma non nei relativi rapporti passivi; inoltre, esse impongono ai creditori, al fine di ottenere il soddisfacimento dei propri crediti, di rimettere almeno il cinquanta per cento degli stessi e di rinunciare agli interessi;

che, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, tali disposizioni violano l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., invadendo la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, poiché non sarebbero rispettati i principi dettati dal codice civile in ordine alla liquidazione dei consorzi, ed in particolare il principio della destinazione del fondo consortile alla soddisfazione dei creditori;

che la Regione Puglia non si è costituita in giudizio;

che, successivamente alla proposizione del ricorso, la legge della Regione Puglia 20 settembre 2017, n. 38, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 febbraio 2017 n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati)», ha modificato entrambe le disposizioni impugnate;

che, con atto depositato in cancelleria il 18 dicembre 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri, in base alla delibera del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2017, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 5, e 3 della legge della Regione Puglia 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

che, con atto depositato in cancelleria il 18 dicembre 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri, in conformità alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri del 22 novembre 2017, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (*ex plurimis*, ordinanze n. 60 del 2018, n. 146, n. 112 e n. 100 del 2017).

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 1, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2018.

Presidente

Redattore

Cancelliere

